

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

#### **Art. 707 Comparizione personale delle parti.**

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.